

COMMISSIONE V

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI

15.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 6 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MOLE

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	107
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
PAZZAGLIA ed altri: Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna (2983);	
Senatori SPAGNOLLI ed altri: Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (Approvata dal Senato) (3006) .	107
PRESIDENTE	107, 110, 118, 120, 121, 128, 136
ALTISSIMO	117, 118
COMPAGNA	115, 117
D'ALEMA	135
DELFINO	118, 121, 128, 135
FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	120
GAVA, <i>Relatore</i>	108, 120
ISGRÒ	110
MARRAS	112, 117
RAUCCI	117
SCOTTI	112
TASSI	116
TOCCO	113, 115
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	136

La seduta comincia alle 10,20.

CORA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, quarto comma, del Regolamento, gli onorevoli Baldassari, Bardelli, Compagna, Marras, Menichino, Pani, Grazia Riga, Spinelli e Tassi sostituiscono, rispettivamente, gli onorevoli Peggio, La Torre, Gunnella, Amendola, Barca, Leonardi, Bartolini, Lezzi e Menicacci, per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione delle proposte di legge Pazzaglia ed altri: Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna (2983); senatori Spagnolli ed altri: Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna (Approvata dal Senato) (3006).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pazzaglia, Milia, Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Aloi, Baghino, Birindelli, Bollati, Borromeo D'Ad-

da, Buttafuoco, Calabrò, Caradonna, Cassano, Cerullo, Chiacchio, Cotecchia, Covelli, Dal Sasso, d'Aquino, Delfino, de Michieli Vitturi, de Vidovich, di Nardo, Franchi, Galasso, Grilli, Guarra, Lauro, Lo Porto, Macaluso Antonino, Manco, Marchio, Marino, Menicacci, Messeni Nemagna, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Palumbo, Petronio, Pirolo, Rauti, Roberti, Romualdi, Saccucci, Santagati, Servedo, Sponziello, Tassi, Tortorella Giuseppe, Trantino, Tremaglia, Tripodi Antonino, Turchi e Valensise: « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna »; e dei senatori Spagnoli, Ariosto, Terracini, Pieraccini, Cifarelli, Brugger e Parri: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agropastorale in Sardegna », già approvata dal Senato nella seduta del 30 maggio 1974.

L'onorevole Gava ha facoltà di svolgere la relazione.

GAVA, Relatore. La proposta di legge n. 3006, già approvata dal Senato, è stata presentata dai presidenti dei gruppi parlamentari della democrazia cristiana, comunista, socialista, socialdemocratico, repubblicano e dagli indipendenti di sinistra, oltre che dal senatore Brugger.

Tale provvedimento affonda le proprie motivazioni nelle conclusioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del banditismo in Sardegna. Detta Commissione di inchiesta, presieduta dal senatore Medici, ebbe il compito di esaminare la genesi e le caratteristiche dei fenomeni criminali in Sardegna, al fine di proporre le misure atte a prevenirne le cause e a reprimerne le manifestazioni. Tale Commissione ha condotto molto bene e con tempestività i propri lavori, tanto da ottenere esplicito ed autorevole riconoscimento dallo stesso consiglio regionale sardo. Istituita con legge 29 ottobre 1969, n. 755, iniziò i propri lavori nei primi mesi del 1970 per concluderli, dopo circa due anni, con la presentazione alle Presidenze delle Camere, il 29 marzo 1972, delle relazioni generali e di quelle predisposte da quattro gruppi di lavoro in cui si era suddivisa.

Partendo dalle conclusioni cui pervenne tale Commissione d'inchiesta e dalle reiterate sollecitazioni del consiglio regionale della Sardegna, la proposta di legge n. 3006 si pone determinati obiettivi. Essa punta ad una radicale ed incisiva trasformazione dell'assetto agropastorale mediante il superamento della

pastorizia nomade e la sostituzione ad essa di una moderna forma di allevamento stanziale, con aziende gestite da imprenditori associati, grazie ad un programma di riassetto fondiario e di modernizzazione degli ordinamenti produttivi, con la formazione di una ampia base terriera pubblica.

Altro obiettivo del provvedimento è il rifinanziamento della legge n. 588 del 1962, atto a provocare, attraverso il sistema degli incentivi, un insediamento diffuso di piccole e medie industrie mediante l'utilizzazione delle risorse locali ed i prodotti dell'industria di base, in modo da dare all'economia industriale sarda un assetto diversificato e più direttamente radicato nella struttura produttiva isolana.

Ovviamente problemi così complessi di una realtà così difficile non si risolvono con una legge speciale, che non sia inquadrata in una coerente politica economica, e di sviluppo e di promozione di tutto il Mezzogiorno. Il provvedimento in discussione è, senza dubbio, un tassello importante di una tale politica a favore della Sardegna; però, affinché diventi veramente incisivo, è necessaria ed indispensabile una politica di coerenza per tutti gli altri problemi, che, pur evidenziati dalla Commissione di inchiesta, giustamente non potevano essere presi in considerazione in questa sede. Questa esigenza balza di tutta evidenza anche esaminando alcune carenze ed insufficienze della legge n. 588, che pure ha svolto una rilevante funzione, e di cui si propone il rifinanziamento con alcune modificazioni per superare le difficoltà manifestatesi con l'applicazione della stessa legge. Tali carenze attengono alla contraddittorietà del piano di rinascita in ordine all'incremento del reddito, che ha avuto un certo ritmo secondo le previsioni, e all'aumento dell'occupazione, che ha subito, invece, una flessione; al permanere del fenomeno dell'emigrazione, con un depauperamento di potenzialità di quadri dirigenti di portata notevolissima; al mancato avvio del meccanismo di sviluppo autopropulsivo; al mancato principio dell'aggiuntività dei fondi del piano; al debole intervento di coordinamento, e così via.

La proposta di legge di iniziativa dei presidenti dei gruppi parlamentari del Senato è suddivisa in due titoli: il primo reca norme per il rifinanziamento del piano di rinascita e il secondo per la riforma dell'assetto agropastorale. Nel primo titolo si punta ad eliminare i predetti lamentati inconvenienti, mediante l'accentuazione del ruolo e della responsabilità della regione, un più efficace

coordinamento degli interventi, la semplificazione delle procedure di attuazione a mezzo dei progetti speciali, la preferenza accordata all'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro, alle medie e piccole imprese ed a quelle che utilizzano risorse locali, alla considerazione più attenta dell'industria estrattiva.

Passando ad esaminare rapidamente il provvedimento, troviamo che al primo titolo, nelle disposizioni generali, è prevista, per la parte relativa al rifinanziamento della legge n. 588, una spesa di 340 miliardi, di cui 68 miliardi, e cioè il 20 per cento, sono riservati al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo; di modo che risultano impegnabili per il rifinanziamento del piano di rinascita circa 272 miliardi, da destinare allo sviluppo industriale e all'assetto urbanistico.

All'attuazione degli interventi provvederà la regione autonoma della Sardegna, con una contabilità speciale e particolare del piano.

L'articolo 3 definisce meglio i meccanismi di intervento, differenziandoli da quelli ordinari e straordinari dello Stato, e sancendo la proposta della regione e del CIPE per l'aggiornamento del piano disposto ai sensi della legge n. 1523, nonché stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge.

Sono individuati interventi particolari ai fini del coordinamento. I ministeri, la Cassa per il mezzogiorno e le aziende autonome dello Stato comunicheranno al CIPE e alla regione Sardegna le direttrici degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza, da eseguire annualmente nell'ambito del territorio regionale.

L'articolo più innovatore è il 4, che prevede nuove forme di rapporto tra la regione ed il Ministero delle partecipazioni statali, in ordine alle proposte e alla attuazione del programma delle partecipazioni statali nella regione. Il che rappresenta, per la prima volta, l'istituzionalizzazione della conferenza regionale delle partecipazioni statali. Desidero sottolineare in modo particolare questa innovazione che può costituire un primo passo per l'accoglimento della richiesta che è stata fatta da quasi tutte le altre regioni.

Per quanto riguarda, invece, l'attuazione e il controllo sugli interventi e sui progetti, questi saranno stabiliti con apposita legge regionale.

Un'altra innovazione, contenuta negli articoli 6 e 7, riguarda gli strumenti operativi, per i quali si stabilisce di agire attraverso il sistema dei progetti, seguendo quelle che era-

no state le indicazioni nella legge per il Mezzogiorno, e cioè attraverso l'adozione di progetti speciali, stabilendo che la regione coordina, attraverso questi progetti, gli interventi in funzione degli obiettivi determinati anche quantitativamente.

L'articolo 7, invece, stabilisce che la regione provvede alla normale esecuzione dei progetti e delle opere, mediante l'affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Il capo secondo attiene agli interventi per lo sviluppo industriale. Anche qui vi è una innovazione notevole del meccanismo degli incentivi, che viene specificatamente applicato attraverso gli articoli 10 e 11: si stabilisce, cioè, che il meccanismo degli incentivi si basa sul contributo per addetto occupato, e su alcune norme che consentono l'attività di promozione industriale.

Con l'articolo 13 si precisa l'indirizzo delle società finanziarie, che debbono conseguire i fini indicati dal provvedimento di legge in discussione.

Con l'articolo 14 si definiscono gli interventi straordinari nel settore della ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive, relativamente ai programmi dell'EGAM.

Con l'articolo 15 si autorizza l'aumento del capitale sociale della società finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Il capo terzo tratta degli interventi per lo sviluppo urbano. Si prevede assistenza finanziaria alle amministrazioni comunali e alle altre competenti per la disciplina del territorio.

Il titolo secondo si riferisce alla parte più importante del provvedimento, perché tratta della riforma dell'assetto agro-pastorale della regione sarda. Trae le sue origini proprio dalle conclusioni cui è pervenuta la Commissione d'inchiesta, ed ha come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende singole e associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori lo stesso livello di reddito delle altre categorie.

Per il conseguimento di tale fine è prevista la costituzione di un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei (questa è una mo-

difica approvata dal Senato rispetto al testo originario).

L'articolo 19 regola le modalità di indennizzo dei proprietari e stabilisce i compiti che in questo settore avranno l'ente di sviluppo e l'apposita commissione nominata dall'assessore regionale all'agricoltura.

L'articolo 20 prevede l'istituzione, attraverso legge regionale, di una sezione speciale dell'ente di sviluppo, che provvede agli acquisti, dispone gli espropri, secondo procedure stabilite dalla stessa legge regionale, e determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta. Inoltre, tale articolo autorizza la regione, nell'ambito dei terreni del monte pascoli, a disporre, con propri atti legislativi, tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire, ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati, condizioni di maggiore redditività.

Per raggiungere questo obiettivo l'amministrazione regionale dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e privati.

L'articolo 23 stabilisce inoltre che una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo (articolo 24) è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto, sulla base delle richieste e purché il cessionario si impegni alla costituzione di una azienda pastorale efficiente, secondo i criteri stabiliti con legge regionale. Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

Il programma per l'acquisizione dei terreni (articolo 25) è predisposto dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito, fissato nell'articolo 26 in 260 miliardi.

La proposta di legge avanzata dagli onorevoli Pazzaglia ed altri ripete, quasi testualmente, la proposta di legge presentata al Senato dai senatori del Movimento sociale. Sostanzialmente, la proposta del MSI-destra na-

zionale si contrappone decisamente a quella approvata dal Senato per vari motivi. Prima di tutto, non parte da una critica al piano di rinascita, ma dalla constatazione del completo fallimento di esso e ne contesta, quindi, il rifinanziamento; inoltre, contesta che il settore di maggiore intervento possa essere quello della modificazione strutturale del settore agro-pastorale, sostenendo che si debba puntare sulle infrastrutture, mantenendo così una posizione coerente con quella espressa dal rappresentante dello stesso gruppo in seno alla Commissione di inchiesta. Viene contestato, in sostanza, che in Sardegna possa avvenire uno sviluppo industriale e si propone di intervenire, come ho detto, nel settore delle infrastrutture, puntando principalmente sul turismo.

Non passo quindi ad esaminare anche tale proposta articolo per articolo e propongo che la Commissione voglia prendere come testo base per la discussione quello approvato dal Senato, di cui sollecito l'approvazione, anche in considerazione dei reiterati voti espressi dal consiglio regionale della Sardegna.

PRESIDENTE. Comunico che le Commissioni affari costituzionali e industria hanno espresso parere favorevole. Comunico, altresì, che la Commissione finanze e tesoro si è così espressa: « Parere favorevole alla proposta n. 3006 e alla proposta n. 2983, nei limiti del provvedimento già approvato dal Senato. Parere contrario all'articolo 46 della proposta n. 2983, in quanto i tributi indiretti citati sono già stati largamente ridotti nel sistema tributario riformato ». Comunico, infine, che la Commissione agricoltura ha espresso parere favorevole, segnalando che « il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha tenuto a far rilevare il proprio parere contrario alla proposta Spagnoli, dichiarandosi invece favorevole alla proposta Pazzaglia n. 2983 ». Dichiaro quindi aperta la discussione sulle linee generali.

ISGRO. L'economia italiana è un'economia dualistica, nella quale coesistono regioni ad elevato grado di sviluppo e regioni arretrate. Tra queste ultime, quelle meridionali rappresentano problemi di particolare gravità.

Le limitazioni del divario fra aree avanzate ed aree arretrate costituiscono una delle finalità fondamentali del programma economico nazionale. Il perseguimento di tali finalità comporta il gravoso compito di predisporre politiche e strumenti adeguati alla saldatura di regioni aventi caratteristiche as-

sai diverse, in un processo unitario di sviluppo nazionale. Il superamento degli squilibri territoriali, ed in particolare di quelli del Mezzogiorno, assume così importanza non soltanto regionale, ma nazionale, e dà l'inpronta a tutte le argomentazioni sull'assetto economico del territorio.

Punto di partenza imprescindibile per il migliore approccio alla politica del territorio è, quindi, la valutazione della esigenza delle regioni depresse, ed in prima istanza di quelle del sud e delle isole.

Si può ancora osservare che lo sviluppo economico degli ultimi anni ha assunto caratteristiche differenziate anche all'interno delle grandi aree geografiche. Così, nell'Italia centro-settentrionale, a fenomeni di depressione relativa si accompagna il sorgere di grandi aree urbane di tipo metropolitano. Anche il Mezzogiorno, peraltro, non costituisce una realtà omogenea. In esso, pur se risulta ancora inesistente un'armatura urbana del tipo di quella che incomincia a formarsi nel centro-nord, è dato riscontrare notevoli fenomeni di sviluppo, soprattutto in alcune zone ed in alcune direttrici.

È da notare, tuttavia, che lo sviluppo nel Mezzogiorno di alcuni poli, mentre costituisce l'incentivo per ulteriori spinte alla sua crescita, pone talvolta in crisi le fragili strutture dei suoi settori paracapitalistici (piccole industrie, piccolo artigianato, piccolo commercio). Al decadimento di tali settori si accompagna l'esodo degli addetti, che sostituisce, in parte, quello dall'agricoltura.

Le brevi considerazioni svolte in merito alla notevole realtà del territorio del nostro paese consigliano un esame analitico dei diversi fenomeni ed un approccio regionale e non per grande ripartizione delle politiche territoriali. Infatti, soltanto su questa scala è possibile compiere valutazioni approfondite e realistiche.

È facile rilevare come il procedimento di articolazione regionale seguito nel nostro paese, non costituendo una semplice disgregazione del piano al livello territoriale, ma introducendo il momento autonomo delle istanze regionali, implichi il rischio di tensioni fra le indicazioni del piano e quelle delle regioni. Naturalmente, quando le tensioni intaccano le stesse finalità del programma nazionale, non v'è dubbio che esse debbano venire risolte a favore di questo. Alcune tensioni, peraltro, possono manifestarsi rispetto ad indirizzi strumentali od inserirsi nelle larghe maglie del piano.

Le prime esperienze rivelano, comunque, in questo campo, come non si verificano tensioni del primo tipo, ossia come a livello regionale difficilmente si esprimano critiche alle finalità generali del programma nazionale.

Esistono, invece, tensioni del secondo tipo, relative ai modi attraverso i quali le finalità del piano potranno essere raggiunte ed alle ipotesi su cui il medesimo fonda le sue politiche. In questo quadro, certamente l'esperienza più significativa appare quella della Sardegna. Si tratta cioè dell'unica esperienza operativa, anche nei suoi termini di attività amministrativa, finora realizzata in Italia.

Come è noto infatti, prima ancora che fosse formulato il piano economico nazionale, con la legge 11 giugno 1962, n. 588, veniva affidato alla regione sarda il potere di predisporre ed attuare piani e programmi per lo sviluppo economico regionale. Pur non trascurando i significativi risultati raggiunti sulle variazioni nel reddito lordo interno al costo dei fattori e del reddito netto per abitante, si rivelano non poche divergenze tra gli obiettivi programmati ed i risultati effettivamente raggiunti. Tra le cause di questo divario non appare sufficiente il ritardato avvio dei programmi delle imprese a partecipazione statale o l'insoddisfacente andamento dell'apporto esterno della spesa pubblica per infrastrutture; è necessario considerare la insufficiente organizzazione degli strumenti operativi regionali in materia di politica di sviluppo economico.

Risulta, ad esempio, alquanto farraginoso l'attuale disciplina dei procedimenti di attuazione e di esecuzione degli interventi in base alla legge 11 giugno 1962, n. 588, e risultano tutt'altro che coordinate con la logica della programmazione le stesse attività che la regione esercita nelle materie per le quali ha competenza legislativa in base al proprio ordinamento costituzionale.

L'esperienza del programma regionale sardo suggerisce l'urgenza e la necessità di adeguare le procedure amministrative relative alla attività programmatoria sia per quanto attiene ai soggetti e agli organi che hanno poteri di indirizzo politico, sia per quel che riguarda gli uffici che hanno compiti di esecuzione. A questo mancato adeguamento sono da attribuirsi, in gran parte, i ritardi nella esecuzione delle opere programmate.

La politica di programmazione economica esige un adeguamento delle attuali forme istituzionali e degli attuali schemi organizzativi sia a livello nazionale sia a livello regionale. Se, contemporaneamente ai piani e ai pro-

grammi, non si procede alla contestuale riforma delle attuali arretrate strutture amministrative, gli obiettivi dei piani economici rischiano di essere seriamente compromessi.

Nel caso della Sardegna, il mancato conseguimento degli obiettivi di occupazione e di reddito programmati è da attribuirsi non soltanto alla insufficienza o alla errata destinazione delle risorse finanziarie disponibili, quanto alla mancata attuazione, nei tempi e nei modi stabiliti, degli interventi previsti nei programmi, mancata attuazione che deriva o dal fatto che non sono state rispettate le direttive dei piani da parte degli organi pubblici oppure dalla inadeguata struttura istituzionale e organizzativa dell'attuale ordinamento amministrativo italiano.

La proposta di legge n. 3006 dovrà far tesoro di questa esperienza per promuovere un più sicuro balzo in avanti della nostra isola. Si dovrebbe inoltre tendere a bloccare, almeno in parte, l'esodo delle forze di lavoro dal settore agricolo e a ridurre il processo di terziarizzazione, che talvolta ha assunto livelli quasi patologici.

SCOTTI. Vorrei aggiungere pochissime cose a quanto detto dal collega Isgrò.

Innanzitutto desidero richiamare l'attenzione della Commissione su quella che sarà la fase successiva di applicazione della legge e sulle responsabilità che, in tal fase, spetteranno allo Stato e alla regione per il coordinamento di tutti gli interventi, ordinari e straordinari, con quelli previsti dalla legge in questione. Infatti, per quanto riguarda l'esperienza passata, si deve rilevare che vi è stata l'assenza di una unitaria azione di intervento nell'ambito della regione sarda, perché è venuto meno, o forse non è esistito, un coordinamento di interventi a livello di Governo centrale e soprattutto di Comitato interministeriale per la programmazione economica. Da questo punto di vista la prima osservazione positiva attiene a questo sforzo di ricerca di un coordinamento unitario di interventi per la regione sarda.

Una seconda osservazione riguarda la strategia di sviluppo, soprattutto nella fase di attuazione degli interventi concernenti la situazione agricolo-pastorale, quella degli interventi pubblici relativi all'industria mineraria di base e quella della valorizzazione, verticalizzazione ed espansione della piccola e media industria. Queste linee strategiche riguardano gli interventi che, appunto, si prefigge la legge in questione. Una legge di questo tipo non può che essere di direttiva; è

per questo motivo che l'impegno, sia nell'ambito del CIPE sia nell'ambito regionale, deve essere rivolto alla fase di attuazione della legge.

Un'altra osservazione riguarda la parte del provvedimento ove si fa riferimento, sia in fase di progettazione sia di attuazione, agli organi tecnici e amministrativi dello Stato, alle aziende autonome statali e regionali, agli enti locali, ai consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione e agli altri enti di diritto pubblico. A mio avviso, occorre operare una selezione nell'ambito di strumenti operativi efficienti, soprattutto in campo agricolo, dove si fa carico all'ente di sviluppo di rafforzare l'attività di intervento. Per quanto concerne, quindi, la strategia dello sviluppo della Sardegna, lo Stato e la regione dovranno agire, in una certa misura, coordinatamente, prevenendosi un processo di codecisione in sede di CIPE. Chiarezza, quindi, sulla strategia e sulla capacità di ridurre le spese straordinarie; ho paura che vi siano molte smagliature di settori e di interessi che riguardano i fondi ordinari, mentre il provvedimento in discussione dovrebbe intervenire soprattutto nel settore dell'agricoltura e della pastorizia, nonché su quello delle industrie minerarie.

Un altro aspetto riguarda l'esigenza di operare una scelta decisa in ordine agli strumenti relativi ai progetti e all'esecuzione delle opere, facendo uno sforzo per il potenziamento della legge sotto il profilo delle strutture tecniche e finanziarie. Nel momento in cui il Parlamento approva questo progetto di legge, s'impone un riferimento alla regione Sardegna, la quale deve porsi una disciplina dei provvedimenti di attuazione sotto il profilo, come ho detto, del potenziamento delle strutture tecniche e di quelle finanziarie. Non è possibile caricare di una spesa di questo genere ed entità l'ente regione lasciando inalterate le strutture; in questo caso verrebbero fuori tutte le inefficienze e non si modificerebbe il piano che costituisce uno degli obiettivi che si propone la legge che si vuole approvare.

MARRAS. La stessa relazione ci invita alla brevità, ma è bene ricordare che le norme contenute in questo provvedimento sono il frutto di un lavoro compiuto da una Commissione parlamentare di inchiesta, che viene indicata ad esempio per la serietà e per l'impegno messi nel lavoro, concentrato nel tempo ed aderente alla realtà del momento. Gran merito è da attribuire al presidente di questa Commissione, il senatore Medici, il quale, an-

che per la profonda conoscenza della storia della nostra isola e della materia in particolare, ha dato un notevole contributo. Debbo ricordare anche che la regione Sardegna ha collaborato pienamente con la Commissione attraverso tutta una serie di udienze.

Una considerazione che vorrei fare è questa: si dice da più parti che con questo progetto di legge si stanno dando 600 miliardi alla Sardegna. Non è precisamente così: non dobbiamo dimenticare, infatti, che questo è un provvedimento di grande interesse nazionale, perché affronta un problema che oggi riguarda tutto il paese e non soltanto la Sardegna. Ho sentito qualcuno ironizzare sul fatto che vengano dati troppi soldi alle pecore. Non è così. Qui si affronta il problema della grande zootecnia: questo è il vero senso della legge che si vuole approvare. Non dimentichiamo, infatti, che in essa si prevede il rimboschimento di 200-300 mila ettari di terreno e ci si pone il problema delle risorse minerarie locali che, nel corso di questo ultimo decennio, sono state abbandonate e che invece oggi sono tornate di grande attualità in considerazione della crisi energetica che si è sviluppata. Mi riferisco alla estrazione del minerale di ferro che si stava sviluppando nell'isola e a quella del carbone, un patrimonio che è stato non sfruttato a dovere e che invece oggi sarebbe servito al paese.

Un'altra considerazione è questa: la legge non esaurirà tutta la problematica degli interessi della Sardegna. Ieri, in aula, si è parlato, per esempio, degli aeroporti; è ovvio che tutto il problema riguardante anche questo settore e quello dei porti dovrà essere aggiunto e collegato alle tre scelte fondamentali che vengono fatte nel provvedimento in discussione.

Non si tratta di rifinanziare la legge n. 588, ma di modificarla, di integrarla e di porre al centro del nuovo sviluppo dell'isola la riforma del settore agro-pastorale, il cui peso nell'economia di tutto l'assetto socio-economico dell'isola stessa, è determinante. Non dimentichiamo che lo sviluppo dell'industria petrolchimica degli ultimi anni non ha risolto il problema dell'industrializzazione e tanto meno quello dell'occupazione. Il provvedimento che abbiamo di fronte ripropone un nuovo disegno di sviluppo dell'economia di quest'isola, secondo quelle grandi direttrici cui ha accennato anche il collega Scotti.

Vorrei, però, sottolineare qualche elemento di preoccupazione. Innanzitutto, quello che si riferisce al ritardo. Teniamo presente, infatti, che le proposte della Commissione di

inchiesta furono depositate nell'ottobre del 1972. Si chiedevano mille miliardi: ce ne vengono assegnati soltanto 600, anche se l'articolo 28 prevede ulteriori integrazioni, a cominciare dal bilancio dell'esercizio 1978. Oggi la proposta di legge n. 3006 corregge l'impostazione che ha avuto come base il piano di rinascita, derivato dalla legge n. 588 del 1962, e traccia un nuovo disegno per quanto concerne l'industria, concentrando tutto il suo impegno nel settore manifatturiero e ponendo il problema della presenza delle partecipazioni statali in modo concreto e principale (ecco il salto di qualità), ma pone al centro la riforma dell'assetto agro-pastorale.

La stessa distribuzione dello stanziamento per la riforma dell'assetto agro-pastorale riguarda oltre la metà della somma stanziata per l'intero provvedimento. L'operazione di passaggio dall'allevamento transumante a quello stanziale è stata definita dal senatore Medici « storica ». In effetti rappresenta il grande contenuto di questo provvedimento, e un grande contributo per il superamento delle difficoltà commerciali in cui si trova il nostro paese. Pochi giorni fa il Governatore della Banca d'Italia, Carli, ricordava che il pauroso *deficit* della nostra bilancia commerciale, a differenza di quello che si crede, è costituito per il 14 per cento dai prodotti petroliferi e per il 29 per cento dai prodotti alimentari; questa è la vera debolezza, oggi, della nostra economia.

Sono convinto che questa riforma agro-pastorale, affrontata in termini nuovi, attraverso l'utilizzo di vaste aree di pascolo reperite con l'esproprio o l'acquisto di terreni a prezzi di mercato (con le procedure stabilite dal progetto di legge in discussione), può, in una isola come la nostra, far superare certe difficoltà che la legge precedente aveva creato.

Concordo, infine, con quanto ha detto il collega Scotti circa l'utilizzazione delle somme stanziata dal provvedimento, e cioè che, d'ora in avanti, le responsabilità dovranno essere indirizzate verso la gestione del programma di attuazione della legge in questione.

TOCCO. Il gruppo socialista è favorevole alla proposta di legge n. 3006, soprattutto perché riteniamo che esso rappresenti una occasione irripetibile per la Sardegna. Certo abbiamo anche delle preoccupazioni che qui, e altrove, sono state già esternate e che riguardano soprattutto gli strumenti che la regione ha oggi a disposizione e dei quali dovrà servirsi in occasione dell'applicazione di questo provvedimento.

Riteniamo che a nulla servirebbe questo provvedimento se non si rinnovassero gli strumenti e non si adottasse una strategia diversa da quella adottata nel passato. Il progetto di legge in discussione, comunque, consente una impostazione diversa da quella che è stata l'impostazione utilizzata dalla legge n. 588 del 1962: per questo si può sperare che dia dei frutti differenti.

Inoltre, il provvedimento in questione servirà a sanare alcune delle difficoltà in cui versa, in questo momento, il nostro paese: e qui è evidente il richiamo a quanto già ricordato dal collega Marras a proposito della bilancia commerciale. Del resto non ci si può fermare a queste considerazioni perché il provvedimento rappresenta anche uno sforzo indirizzato alla valorizzazione del settore agricolo e ad un diverso equilibrio tra industria e agricoltura. Questo strumento che ci apprestiamo a votare oggi può dare sensibili contributi alla soluzione di diversi problemi.

La Sardegna ha avuto sempre una tradizione, riconosciuta da tutti, per quanto attiene alla zootecnia, non solo e non tanto in riferimento all'allevamento delle pecore, quanto alla zootecnia nel suo insieme. Credo che una diversa strategia su questo terreno, diversa da quella del passato, che tenga conto delle conquiste, anche nel settore della pastorizia, consentirà di sviluppare in Sardegna, come in poche altre parti della penisola, una zootecnia avanzata e moderna, che si potrà inserire in quelle che sono le linee di sviluppo della politica nazionale, una politica che tenga conto delle esigenze del meridione, con particolare riferimento all'agricoltura oltre che all'industria.

Nella proposta di legge si pone il problema dell'utilizzazione delle risorse locali, e ciò non significa altro che la valorizzazione del sottosuolo, certamente trascurato nell'ultimo quindicennio, ritornato di attualità per la crisi delle risorse e per una diversa strategia delle materie prime, che tutto il mondo civile ed industrializzato cerca di darsi e dalla quale non può essere certamente estraneo il nostro paese. Quindi, una nuova strategia delle materie prime del sottosuolo, anch'essa perfettamente collegata con la situazione generale del paese. Pertanto, rafforzamento della tesi che vuole questo provvedimento profondamente legato al quadro generale.

C'è il problema del carbone che si inserisce nell'ambito del patrimonio nazionale per la valorizzazione di nuove fonti di energia. È indubbio che, se questo settore verrà diversamente curato ed affrontato nel modo

dovuto, la Sardegna potrà dare il suo contributo sia per la diminuzione delle importazioni (contribuendo a limitare la passività della nostra bilancia commerciale) sia per dotare il nostro paese di fonti di energia proprie, che acquistino particolare valore, indipendentemente dal valore economico intrinseco. Ma tutto questo non servirà a nulla se non viene cambiata la strumentazione e se non si giungerà ad un piano organico di valorizzazione, che elimini quella politica dispendiosa che ha caratterizzato la legge n. 588 del 1962.

Il cumulo delle altre provvidenze nazionali, da quelle della Cassa per il mezzogiorno a quelle del Ministero dei lavori pubblici, ed il loro coordinamento con la proposta di legge in discussione e con il resto delle disponibilità della Sardegna, costituisce un punto fermo, che, ove non raggiunto, farà sì che anche questo progetto di legge sia destinato a risultati non troppo soddisfacenti.

Direi che l'occasione è irripetibile (lo dico io che sono sardo) anche per altre ragioni. Finalmente, dopo venticinque anni di autonomia, in Sardegna si è sviluppata una certa coscienza critica: lo dico per tranquillità di chi critica la nostra politica regionale. È una coscienza critica che comincia a battere nuove strade; essa va rafforzata, seguita e trasformata in una linea politica nuova e positiva, in fondo alla quale deve essere una diversa volontà politica, tesa al rinnovamento delle strutture senza le quali saremmo sempre al punto di partenza.

È un'occasione irripetibile anche stante la concomitanza del rinnovo del consiglio regionale il 16 giugno prossimo. È questo un altro elemento che dà motivo di sperare nella formazione di una diversa volontà politica e, soprattutto, nella possibilità, seppure in non rilevante misura, per uomini nuovi di aiutare quella coscienza critica di cui ho parlato e che ha già trovato modo di svilupparsi nell'ambito delle forze politiche con la possibilità di cambiare verso sinistra.

Un'altra ragione è la dovizia di mezzi che sono in mano della Sardegna. Mi riferisco ai 200 miliardi di residui passivi e ad un'altra somma, che non so configurare, di circa 80 miliardi di residui attivi. Mi riferisco anche al bilancio ordinario del 1974 e a tanti altri stanziamenti (piano per la pastorizia per 100 miliardi) che ancora attendono di essere utilizzati. Ad essi sono da aggiungere quelli per gli interventi ordinari della Cassa per il mezzogiorno e dei vari ministeri, nonché quanto previsto dalla legge che stiamo per

approvare. Tutto ciò porrà la Sardegna in una condizione di particolare favore. Credo che si faranno sforzi sensibili per utilizzare questi mezzi nel miglior modo. Riterrei, anzi, una sionatura gravissima se non si riuscisse a cambiare gli strumenti; si ripeterebbero allora gli errori della legge n. 588. Ma, come dicevo, le prospettive di cambiamento e di trasformazione sono *in nuce* e noi vogliamo sperare che troveranno il necessario sviluppo appunto per la trasformazione di quella che è stata la conduzione politica in Sardegna della passata legge.

E con questo auspicio che preannunciamo voto favorevole al provvedimento oggi in discussione.

COMPAGNA. Posso condividere certe considerazioni dell'onorevole Scotti ed alcune preoccupazioni dell'onorevole Marras. E tuttavia mi consentirete di introdurre nel dibattito una nota meno trionfalistica di quelle che hanno ritmato gli interventi di alcuni colleghi.

Ho l'impressione che molte delusioni siano venute a noi per il modo trionfalistico, appunto, con il quale abbiamo accompagnato la nascita di provvedimenti meridionalistici che, se fossero stati varati con maggiore umiltà, avrebbero suscitato minori speranze, ma anche provocato minori delusioni.

Inoltre, a me non sembra che questa proposta di legge ci lasci del tutto tranquilli, considerato il modo e il momento nei quali la stiamo approvando. Confesso che, in un certo senso, mi viene fatto di pensare che i pastori siamo noi, nel senso napoletano della parola. In particolare lo siamo noi deputati meridionali.

Sono pienamente d'accordo con quanto detto dall'onorevole Marras a proposito della zootecnia e della forestazione, sia perché, per quanto riguarda la forestazione, ho constatato *in loco* quali risultati eccezionali si possono conseguire, sia perché credo effettivamente nella trasformazione della pastorizia nomade in allevamento stanziale. Qui vorrei far notare che esiste un allevamento stanziale e che il problema è di eliminare la pastorizia.

TOCCO. Si chiama ancora pastorizia; si tratta di superfici di tale vastità per cui si chiama e si chiamerà ancora pastorizia.

COMPAGNA. Posso dire che in una qualsiasi tesi di laurea avrei corretto questo termine.

TOCCO. E avrebbe sbagliato.

COMPAGNA. Non leggo solo tesi di laurea, leggo anche quello che sta a monte delle tesi di laurea.

Ho qualche dubbio poi circa la prospettiva che la Sardegna rappresenti la calza della befana dal punto di vista minerario. Per quanto riguarda i minerali ferrosi, occorre tenere conto che in alcune zone come il Canada (dove si fa l'estrazione a cielo aperto) non si ritiene conveniente estrarre minerali che hanno un contenuto ferroso più alto di quello contenuto nei minerali che si trovano in Sardegna; e la *minette* della Lorena è meno conveniente di minerale importato da lontano, ma più ricco in tenore di ferro. La stessa cosa si può dire per il carbone. Forse per la crisi del petrolio torna ad essere conveniente il carbone delle miniere europee più ricche, ma non quello delle più povere e dove l'estrazione è più costosa e più penosa.

Comunque, questa mi sembra una « legge *omnibus* », frettolosamente preparata, che non si occupa di un argomento specifico; è una legge che da un lato — come al solito — accende una tratta sul futuro e dall'altro anticipa quegli incentivi che formano il contenuto della riforma generale che dovremo prendere in considerazione nelle prossime settimane. Già rispetto ad una legge generale creiamo dei precedenti; e questo mi preoccupa, così come mi preoccupa quanto ha detto l'onorevole Tocco, con un *lapsus* che forse denuncia una situazione veramente grave. L'onorevole Tocco ha detto (forse gli è sfuggito) che questo rappresenta un intervento « straordinario » rispetto agli interventi « ordinari » della Cassa per il mezzogiorno e dei ministeri. Non poteva formulare critica più dura e severa nei confronti dell'attività della Cassa per il mezzogiorno, critica probabilmente giusta, se la Cassa veramente si è ridotta all'amministrazione ordinaria degli interventi straordinari. Potremo, quindi, scivolare sempre di più in quella pratica delle leggi speciali che tanto severamente è stata condannata da Giustino Fortunato e da Salvemini, che rappresentavano un meridionalismo certamente più austero del nostro.

Vorrei fare due ipotesi. La prima, retorica, la rivolgo ai colleghi della maggioranza: se noi dovessimo, sia pure informalmente, tra di noi, fare un discorso spassionato sugli errori commessi, non metteremmo tra di essi anche questa proposta di legge? Mi limito a porre solamente in quesito!

La seconda è riferita a tutti gli amici della Commissione: se noi avessimo discusso questo progetto di legge sulla Sardegna in un diverso

momento politico, senza la pressione di fatti contingenti, non avremmo fatto un esame più attento circa quanto si deve e si può fare nei confronti della Sardegna? Francamente ritengo che noi stiamo discutendo ed approvando un provvedimento in un momento in cui, per la nostra coscienza di parlamentari, non avremmo dovuto farlo.

Di qui una proposta. Propongo che fra tutti i gruppi politici di questa Commissione, e non soltanto di questa, si giunga ad un accordo di comportamento. E cioè, che non si discuta nessuna legge speciale di carattere territoriale se non un anno prima o una settimana dopo le elezioni che riguardano il territorio interessato. Naturalmente, questa mia proposta è proiettata nel futuro. Credo che il paese capirebbe uno stile di comportamento di questo genere. E cioè, il rifiuto di discutere qualunque legge speciale o leggina che abbia riferimento specifico ad un territorio nel quale si debbono svolgere le elezioni entro l'anno.

Non vorrei addentrarmi in tutte quelle che mi sembrano le insufficienze formali e anche sostanziali di questo progetto e che mi lasciano alquanto perplesso. Questo non per l'intento, perché, salvo le riserve generali che ho espresso circa le leggi speciali come strumento di meridionalismo deterioro, ritengo che questo provvedimento sia importante, anche in riferimento a quanto è stato detto dall'onorevole Marras, riscuotendo in parte il mio consenso. Ma credo che la formulazione del progetto sia alquanto affrettata e che certe difficoltà di attuazione, che sono state riscontrate nel passato prossimo, derivino, in parte, anche dall'impostazione che siamo soliti dare a provvedimenti del genere.

Sono queste le considerazioni che intendo fare, e concludo ribadendo la mia proposta di un accordo di comportamento, che ci consenta di fermare questa degenerazione della politica meridionalistica. Non tanto perché oggi siamo chiamati ad approvare questa proposta di legge per la Sardegna, quanto perché anche questo non è altro che una conseguenza del nostro modo di fare. Non ostiniamoci negli errori e cerchiamo di dare maggiore forza persuasiva a quanto facciamo.

Vorrei dire ancora che mi sono reso conto che esiste un accordo tra maggioranza ed opposizione (la mia osservazione non vuole essere assolutamente moralistica); esso rientra nella logica della « lottizzazione » degli elettori. Però stiamo attenti: quanti di questi accordi su leggi e leggine non sono all'origine di quella degenerazione che ha subito la politica

meridionalistica e soprattutto della degenerazione che ha subito il bilancio dello Stato?

Sono questi dei motivi di riflessione che ho voluto fare presenti. Senza nessuna malizia, ma soltanto preoccupato di un processo degenerativo che rischiamo di non poter più controllare.

TASSI. Onorevole presidente, onorevoli colleghi, sono reduce da un giro nella Sardegna, proprio in relazione alla campagna elettorale. Indubbiamente, mi sono reso conto che quello che è stato definito, pomposamente, il piano di rinascita dell'isola ha fatto soltanto rinascere ed aumentare i difetti costituzionali, le divisioni tipiche della vita tradizionale ed ha accentuato le miserie che la Sardegna ha sempre dovuto conoscere nel corso della sua storia. È comprensibile, quindi, che ieri, il presidente della nostra Commissione, mentre si discutevano in aula le interrogazioni sugli aeroporti disastri della Sardegna, abbia detto: ci hanno tolto tutto, compreso il telefono, ci diano almeno l'indipendenza.

Questa è la sintesi della sfiducia assoluta che fa arrivare anche a delle frasi avventate, volutamente avventate! Soprattutto perché esse derivano dalla disperazione, e la Sardegna è un'isola disperata, perché essendo una delle prime regioni che hanno conseguito l'autonomia regionale, e un'autonomia regionale di tipo speciale, quindi particolarmente accentuata, è stata tradita dalla classe dirigente di vertice regionale e dalla classe dirigente di vertice nazionale.

Si è partiti dall'indagine parlamentare sul fenomeno della criminalità in Sardegna per porre le basi logiche e razionali di questo provvedimento. Io credo che sia il modo più scorretto e illogico il voler risalire da un fenomeno patologico sociale, quindi dalle indagini svolte per scoprire un certo tipo di criminalità come fosse caratteristica di quella popolazione, per giungere ad un provvedimento di indirizzo che dovrebbe far rinascere l'economia e la vita della regione sarda. Infatti, la conclusione di quell'indagine conferma in pieno la nostra relazione di minoranza, che contrasta con quella di maggioranza firmata da tutti i partiti all'infuori del Movimento sociale-destra nazionale. Noi sosteniamo che è stata un'indagine sbagliata, e 15 giorni fa su *La Stampa* di Torino — giornale reazionario ma non conservatore, che conduce una politica del capitalismo in senso moderno, alla Agnelli, ma che non è certo un giornale di destra — si diceva che da una

indagine internazionale sul fenomeno della criminalità è escluso quel concetto che starebbe alla base delle conclusioni dell'indagine sul banditismo in Sardegna: cioè che la criminalità può sorgere facilmente soprattutto dove vi sono povertà e contrasti sociali forti ed accentuati. Si diceva che i delitti in Italia non raggiungono la cifra di 2.150 per ogni 100 mila abitanti, mentre nella modernissima Svezia la percentuale in proporzione supera la cifra di 8.000 delitti. Pertanto l'indagine sulla criminalità e sulla Sardegna deve essere condotta su considerazioni sociologiche diverse. Essendo quindi sbagliato il presupposto, sono sbagliate le conclusioni e tutti quei riferimenti che sono portati nel provvedimento di legge in esame.

Al Senato avevamo presentato una proposta di legge, che in pratica abbiamo ripresentato alla Camera, e che alla proposta di legge dei senatori Spagnolli ed altri rappresentava una seria alternativa. Sarà forse più *omnibus* perché più articolata ed organica. L'onorevole Compagna ha detto che il progetto dei senatori Spagnolli ed altri si sofferma troppo su certe considerazioni, la nostra su altre: la Sardegna non è solo agricoltura ed industria, ma anche turismo, riassetto geologico e seria politica urbanistica. Le sue magnifiche coste sono una ricchezza incalcolabile che, se utilizzata e non « sfruttata », potrebbe portare di più, e con meno spesa per lo Stato e la regione, che non il monte pascoli.

Per vent'anni la politica nazionale agricola ha fatto lo sbaglio di voler far conquistare la terra a tutti; abbiamo così depauperato il povero contribuente di centinaia di miliardi per premiare l'orgoglio del lavoratore, pur valido, importante, ed anche socialmente utile; ma è più utile socialmente dare all'agricoltore la disponibilità della terra. A noi interessa che la terra sia a disposizione dell'agricoltore e dell'allevatore; e gestire centinaia di miliardi per far sì che le terre diventino di proprietà dell'ente appositamente creato, che a sua volta le pone a disposizione di chi effettivamente vuole lavorarle, comporta spese eccessive.

Per queste considerazioni generali, ma basilari, penso che noi del gruppo del MSI-destra nazionale dobbiamo mantenere la posizione nostra di contrarietà alla legge, che non farà rinascere la Sardegna, perché non sono stati utilizzati dalla classe regionale sarda i miliardi a disposizione. Sono 500 mila i sardi che hanno abbandonato la Sardegna e non 300 mila, e la perdita di posti di lavoro ammonta a 48 mila unità.

RAUCCI. A nome del gruppo comunista desidero fare alcune considerazioni perché non resti la sensazione determinata dall'intervento dell'onorevole Compagna, secondo cui siamo qui a discutere, in modo scellerato e con improvvisazione, un provvedimento di legge soltanto perché siamo alla vigilia delle elezioni. Vorrei ricordare che questo progetto di legge è stato presentato dalla Commissione d'indagine sul fenomeno del banditismo in Sardegna nel 1972.

COMPAGNA. Sarebbe stata una lezione di stile discuterla una settimana dopo le elezioni!

RAUCCI. Non vedo perché, dal momento che era intervenuta l'approvazione del Senato; e, poiché si era parlato di accordo fra gruppi di maggioranza e di minoranza, vorrei dire all'onorevole Compagna che, per quanto ci riguarda, noi siamo perfettamente convinti della validità della proposta di legge, perché essa affronta una questione di fondo che riguarda la sistemazione di tutto il settore della pastorizia sarda e lo sviluppo zootecnico, e soprattutto perché in questo progetto di legge è stato introdotto finalmente un principio di cui siamo stati sostenitori, quello dei criteri selettivi di finanziamento, specialmente in relazione allo sviluppo dell'industria manifatturiera ad altissimo tasso di occupazione.

La posizione da noi assunta ci porta, quindi, a sollecitare l'approvazione di questo provvedimento per considerazioni di merito, che ci fanno anche auspicare che l'approvazione stessa avvenga rapidamente.

ALTISSIMO. Il gruppo liberale, già al Senato, aveva espresso parere contrario alla proposta di legge del senatore Spagnolli.

MARRAS. L'onorevole Cambà, membro della Commissione parlamentare d'inchiesta, ha approvato le conclusioni, che sono poi state tradotte in questa proposta di legge.

ALTISSIMO. Mi riferisco alle dichiarazioni fatte dal senatore Brosio durante la discussione al Senato di questa proposta di legge; egli ha assunto una posizione ufficiale di perplessità di carattere sia specifico sia generale.

Questo progetto di legge ha, oltre tutto, un sapore tipicamente elettorale, ed io dubito della credibilità e validità di legge speciali varate a distanza di pochi giorni dalle elezioni.

Le preoccupazioni sono molteplici, però quello che maggiormente lascia perplessi è il titolo secondo, che merita un approfondimento, per quanto riguarda i criteri di applicazione di una corretta politica economica agraria.

Un certo approfondimento richiede anche la questione degli incentivi, perché, proprio nel momento in cui viene bloccato il discorso di carattere generale, questo provvedimento apre un grosso buco nel sistema. Ci sono ampie zone d'ombra e, più in generale, consentitemi di rilevare come, dopo i drammatici discorsi dell'ultima settimana fatti da tutti i partiti sulla nostra situazione economica e sulla necessità di cambiare il metodo con cui viene gestita la spesa pubblica, questa proposta di legge non possa essere approvata così semplicemente, ma meriti una ulteriore meditazione.

Dico queste cose pur avendo piena coscienza della particolare situazione della Sardegna e riferendomi sia ai discorsi fatti dai colleghi, sia all'incapacità dimostrata dalla regione nell'investire i miliardi, che non ha saputo spendere.

Pertanto, a nome del gruppo liberale preannuncio la presentazione di una richiesta di rimessione in aula delle due proposte di legge al nostro esame.

DELFINO. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si associa alla richiesta di rimessione in aula, testé preannunciata dall'onorevole Altissimo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.

La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,45.

ALTISSIMO. Dichiaro che il gruppo liberale, non insiste nella preannunciata richiesta di rimessione in aula delle proposte di legge.

PRESIDENTE. Proseguiamo, quindi, nella discussione sulle linee generali.

DELFINO. Vorrei osservare che gli interventi dell'onorevole Compagna e dell'onorevole Altissimo, anche se non hanno portato alla conclusione logica, che doveva essere quella di un esame più approfondito e più meditato di questo provvedimento, dimostrano però la validità della posizione che il gruppo del MSI-destra nazionale ha assunto

sin dal momento dell'assegnazione in Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 3006. Noi riteniamo che approvare questo provvedimento così come ci è stato trasmesso dal Senato rappresenti un grosso errore sia dal punto di vista della visione generale dei problemi della nostra situazione economica e dello sviluppo del Mezzogiorno, sia sul piano particolare della Sardegna. È un grosso errore che viene consumato per volontà precisa del partito comunista, che potrà indubbiamente vantarsi in questi giorni di conclusione della campagna elettorale di aver voluto e imposto questo tipo di legge e potrà dire di aver ottenuto, da questo punto di vista, senz'altro una vittoria.

Noi non crediamo però che l'attuazione di questo provvedimento potrà rappresentare nel suo consuntivo una vittoria per il partito comunista. È una assunzione di responsabilità, nell'ambito di una serie di assunzioni di responsabilità che il partito comunista va prendendo in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni. Sono cioè precise scelte di politica economica che vengono fatte volta per volta, caso per caso, settore per settore, nel rifiuto di una impostazione globale dei problemi del nostro sviluppo economico e nel rifugio in rivendicazioni settoriali e zonali, al contrario di quanto si afferma nelle sedi ufficiali di partito, negli interventi degli esponenti più qualificati specie nel campo dei problemi economici. Posso citare l'ultima riunione del partito comunista in sede di comitato centrale o di direzione, in cui c'è una rivendicazione di nuovi modelli di sviluppo, che dovrebbe avvenire con la rivalutazione anche della programmazione e delle scelte che devono essere fatte sul tipo di domanda che deve essere sviluppata. Ci troviamo invece davanti ad una serie di rivendicazioni, che non portano a realizzare nuovi modelli di sviluppo, ma alla dilapidazione delle poche risorse che sono ancora disponibili, per arrivare naturalmente ad un modello di sottosviluppo, tipico di ogni società governata dal comunismo.

Si cerca di difendere l'impostazione « pastorale » di questo progetto di legge, sostenendo che poi i pastori diventeranno *cow-boys*, perché si può attuare uno sviluppo zootecnico che non sia uno sviluppo degli ovini. Ma tutto questo non c'è nel provvedimento, che parla di pastorizia nomade da trasformare in stanziale: questo si interpreta così, a parole, come possibilità di uno sviluppo della zootecnia nel senso di uno svi-

luppo dell'allevamento dei bovini. Il fatto è che la pastorizia non è affatto analoga all'allevamento dei bovini! Cercare di dare una interpretazione impossibile alla chiara impostazione di questo progetto di legge significa porre in evidenza l'assurdità di quanto esso prevede, anche in considerazione di quanto costerà ai contribuenti italiani.

A proposito dei costi, mi permetto di rilevare, signor presidente, perché resti a verbale, che non vi è nel provvedimento in esame la copertura finanziaria, cosa che non è stata messa in rilievo dal relatore. Si parla di 600 miliardi di spesa, più i miliardi di cui si parla nell'ultimo capoverso dell'articolo 28, il cui numero non è precisato, e non si sa bene chi li tirerà fuori. Ma, a parte la previsione di spesa che dovrebbe andare dal 1979 al 1984, anche la previsione di spesa di 600 miliardi è coperta per dieci miliardi e limitatamente al primo esercizio, in quanto vi è un'indicazione di ricorso al mercato finanziario che, obiettivamente, con la situazione economica e finanziaria nella quale ci troviamo, non riusciamo a comprendere con quanta leggerezza sia stata fatta. Comunque, siamo al di fuori dell'articolo 81 della Costituzione e, per lo meno, è bene che resti a verbale questo ulteriore delitto che viene compiuto.

Inoltre, il provvedimento prevede una serie di incentivi che — com'è stato magistralmente osservato dall'onorevole Compagna e successivamente ripetuto dall'onorevole Allissimo — anticipano e in qualche modo vanno al di fuori dell'indicazione, della traccia che è espressa nel disegno di legge di delega per gli incentivi al Mezzogiorno. Da un certo punto di vista, si tratta di una fuga all'indietro, che ci riporta alle leggi speciali, e da un altro punto di vista si tratta di una fuga in avanti, che anticipa e capovolge l'impostazione delle incentivazioni. I gruppi che oggi sostengono l'opportunità di approvare questo progetto di legge in altro momento hanno chiesto una nuova legge che unifichi tutti gli incentivi e sia diversa da quella degli sprechi che è ancora in vigore.

Il progetto di legge in esame, oltre ad essere espressione, a nostro avviso, di una demagogia elettorale, disperde in dieci anni interventi che si dovrebbero concentrare in un periodo di tempo più breve. Infatti la nostra proposta di legge n. 2983, anch'essa all'ordine del giorno, prevede una spesa superiore, cioè di 720 miliardi, concentrata in un quinquennio anziché in un decennio. Ma la nostra proposta di legge si preoccupa anche

di settori obiettivamente utili, qual è quello del turismo, per l'economia nazionale e per la nostra bilancia dei pagamenti, e in particolare per l'economia della Sardegna. È un aspetto completamente ignorato dalla proposta di legge Spagnolli, per cui in Sardegna continuerà a permanere l'attuale situazione nel campo dei trasporti e degli aeroporti, cioè una situazione di deficienza, lamentata dai rappresentanti di tutti i gruppi. Si ignora inoltre l'assetto territoriale, che è un altro elemento importantissimo da definire. Ci troviamo di fronte ad un piano di rinascita della Sardegna che è fallito ed il cui fallimento è stato totalmente addebitato alla democrazia cristiana nei manifesti elettorali che abbiamo potuto vedere nei giorni scorsi in Sardegna; si è dimenticato, da parte del partito comunista, che il partito socialista è al Governo da molti anni ed esercita una funzione che spesso sconfinava in una funzione di maggioranza. Ho sentito parlare di contratti aziendali in base ai quali la remunerazione non sarebbe legata alla produttività, ma al prezzo dei minerali alla borsa di Londra. Si tratta, forse, di notizie inesatte, ma vorrei sapere come si pensa di porre riparo al continuo dispendio di soldi, che dovrebbero servire a creare nuovi modelli di sviluppo, ma non a coprire le passività di organismi parassitari.

In che modo si pensa di poter attribuire solo alla democrazia cristiana una responsabilità per quello che è avvenuto in tutti questi anni? La democrazia cristiana non solo accetta questo carico, ma accetta anche oggi di fare da supporto a questa tipica impostazione comunista. È una scelta che la democrazia cristiana fa nell'accettare la polemica e nell'avallarla con il suo atteggiamento. Tutti sappiamo, parlando singolarmente, che non c'è un solo parlamentare democristiano in questa Commissione che ritiene di poter accettare questa proposta di legge a scatola chiusa, così come lo stesso progetto è formulato. Abbiamo visto, nell'ambito della stessa maggioranza e nell'ambito dei partiti cosiddetti dell'arco costituzionale, fare obiezioni di fondo che avrebbero dovuto portare ad un esame più meditato del provvedimento, nel senso di esercitare le funzioni parlamentari con un maggiore grado di responsabilità. Non si è ritenuto di fare questo, il che è un indice del grado di cedimento di ordine generale che si sta realizzando nel paese!

Contestualmente a questo precipizio economico si crede di poter scavare una grossa fossa politica per la destra nazionale; noi facciamo notare, però, che la fossa è troppo

grande e che ci entrerà parecchia gente. Non illudetevi che questa sia una polemica che possa rivolgersi contro di noi. Il Movimento sociale italiano se dovrà accollarsi questa polemica, per responsabilità, continuerà a farlo con decisione e conseguenza di atteggiamenti. Ci permetteremo di continuare a segnalare occasioni come questa, nella quale si malgoverna la nazione e non si cura lo sviluppo del Mezzogiorno, occasioni in cui si fa solo demagogia. Infatti, quando si afferma che con questa proposta di legge si vogliono estendere i redditi dei pastori ai livelli di quelli delle altre categorie, che cosa si fa se non della demagogia? A quali altre categorie si vuole estendere quel livello di reddito? A quello dei petrolieri? Dei medici? Dei metalmeccanici o dei sottosviluppati? Non riusciamo a comprendere che cosa si voglia in effetti dire.

Così come leggendo l'articolo 6 non si riesce a capire che cosa si voglia intendere per senso programmatico delle cose che si vogliono fare. Oltre tutto questo provvedimento non è scritto nemmeno in un buon italiano.

Che cosa avrebbe comportato un ritardo di un mese? Non si tratta forse di un argomento che poteva essere oggetto di un incontro con i sindacati, come attualmente si sta facendo per ogni problema, specialmente nell'ambito della nuova politica per il Mezzogiorno? Nell'ambito di questa « nuova politica » per il Mezzogiorno, ci sarebbe stato posto anche per la Sardegna; invece non si è voluto questo. La fretta per approvare questo provvedimento denota solo il ricatto elettorale. Siamo certi che questa demagogia, nel tempo, avrà i suoi frutti.

La nostra opposizione ha una sua validità di ordine politico e di contenuti sostanziali. Qui abbiamo pronti tutti quegli emendamenti migliorativi sui quali chiederemo la votazione e che voi certamente respingerete. Crediamo, però, di poter uscire da questa Commissione a testa alta e con la coscienza di avere fatto per intero il nostro dovere.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GAVA, Relatore. Mi pare di non dover aggiungere molto.

In particolare, mi sembra di dover dire che non si tratta di un provvedimento affrettato, per lo meno dal punto di vista della consultazione elettorale del 16 giugno prossi-

mo, perché il progetto di legge affonda le sue radici addirittura nella Commissione di inchiesta che ha terminato i propri lavori nella primavera del 1972. Non può, quindi, sostenersi che il provvedimento sia stato predisposto in vista della consultazione elettorale.

Per quanto attiene alle altre osservazioni che sono state formulate dagli onorevoli Tassi e Delfino, esse si collocano in linea con la proposta di legge presentata dai deputati del Movimento sociale italiano, proposta che si contrappone per diversità di intendimenti radicalmente al progetto di legge preso a base della discussione.

Circa il problema della copertura, sollevato dall'onorevole Delfino, ricordo che l'articolo 27 stabilisce che « all'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Insisto quindi per l'approvazione sollecitata della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento. Fin da ora posso anticipare il parere contrario su tutti gli emendamenti proposti dagli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo.

FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi associo alle considerazioni svolte dal relatore e ritengo che una risposta alle critiche fatte possa trovare una certa concomitanza in quella che è stata l'osservazione dell'onorevole Compagna: ogni volta che il Parlamento legifera sotto l'urgenza di provvedimenti di varia natura può darsi che risenta di questa urgenza. Però occorre anche dire, come è stato osservato dall'onorevole Marras, che il provvedimento è stato presentato già da parecchio tempo e che esso è il risultato dei lavori di una Commissione di inchiesta fra le migliori per quanto attiene appunto ai risultati prodotti. Sono state sollevate delle obiezioni in ordine alla copertura finanziaria, in quanto non verrebbe rispettato il disposto dell'articolo 81 della Costituzione. Non nascondo che l'emendamento presentato al Senato, che comportava degli impegni da porre a carico del bilancio dello Stato per i prossimi anni, non aveva ottenuto l'assenso del Ministero del tesoro, ma il Senato ritenne di doverlo approvare, e pertanto oggi la Commissione ha di fronte un testo modificato in tal senso. In considerazione,

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

però, dell'urgenza di approvare questo provvedimento, il Governo non solleverà obiezioni.

Concordo altresì con il parere contrario già anticipato dal relatore su tutti gli emendamenti preannunciati dai deputati Delfino, Tassi e Pirolò.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che è scelta come base la proposta di legge dei senatori Spagnolli ed altri n. 3006.

(Così rimane stabilito).

DELFINO. Propongo che venga costituito un Comitato ristretto per l'esame congiunto delle due proposte di legge.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, ciò non è consentito. Difatti, soltanto in sede referente è ammessa la costituzione di Comitati ristretti ai quali affidare l'ulteriore esame per la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli.

Passiamo all'esame degli articoli della proposta di legge n. 3006.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

In attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolò hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la cifra: « 340 », con l'altra: « 720 ». Conseguentemen-

te, al secondo comma, sostituire le parole: « 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984 », con le altre: « 120 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980 ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 2.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la regione autonoma della Sardegna.

Le somme stanziare saranno pertanto versate annualmente alla stessa regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

(È approvato).

ART. 3.

Su proposta della regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Con le modalità previste dal comma precedente, il CIPE approva i programmi formulati dalla regione nell'ambito del piano generale. Nei programmi si terrà conto, al

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il mezzogiorno e le aziende autonome dello Stato comunicano al CIPE e alla regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale.

È prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Il ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la regione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza discute una relazione del ministro sull'attuazione nella regione dei programmi degli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

Il ministro comunica al consiglio regionale della Sardegna i documenti e le risultanze della conferenza.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data della sua cessazione, è riservata alla Sardegna una quota non inferiore al 15 per cento di tutte le spese di investimento previste dall'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per le spese di investimento delle amministrazioni dello Stato, debbono essere osservate le modalità stabilite dal secondo comma del predetto articolo 7, mediante la specifica indicazione, per ogni capitolo o raggruppamento di capitoli di spesa, delle somme destinate ad interventi in Sardegna. Le

somme eventualmente non impegnate a chiusura dell'esercizio, sono devolute al finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

Il ministro delle partecipazioni statali, nel promuovere gli interventi delle aziende sottoposte alla sua vigilanza ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, assicura l'osservanza della riserva.

È riservata inoltre alla Sardegna una quota non inferiore al 15 per cento delle somme stanziare per spese di investimento dalla Cassa per il mezzogiorno. Il rispetto di tale riserva dovrà risultare dai bilanci della stessa Cassa ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 5.

Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo articolo 6.

(È approvato).

ART. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla regione autonoma della Sardegna.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonché i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

Per la predisposizione dei progetti la regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa regione può avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

(È approvato).

ART. 7.

La regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Per l'esecuzione dei progetti la regione può avvalersi, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

(È approvato).

ART. 8.

Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché delle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

(È approvato).

ART. 9.

L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 281 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

Può essere altresì elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a finanziamento dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alle iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8 sono concessi:

a) il rimborso, per i primi cinque anni di esercizio, del 50 per cento dei costi dell'energia elettrica;

b) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'importazione delle materie prime nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni e del 20 per cento per i cinque anni successivi;

c) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'esportazione dei manufatti e dei prodotti finiti nella misura del 60 per cento per i primi cinque anni e del 30 per cento per i cinque anni successivi;

d) un contributo per i primi cinque anni pari al 50 per cento degli oneri per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori;

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

e) l'integrazione dei contributi fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa, previo collaudo, per la realizzazione d'impianti di depurazione industriale;

f) un contributo del 50 per cento, previo collaudo, per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione industriale o per l'ammodernamento d'impianti preesistenti, quando ciò avvenga in opifici industriali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

g) la concessione di contributi in conto gestione entro il limite massimo del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute nei primi tre anni di gestione calcolate al netto dei contributi previsti nel presente articolo;

h) la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche per i mutui contratti per il finanziamento della gestione.

I contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono erogati annualmente». (10. 2).

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo Delfino ed altri 10. 2, sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 10, di cui gli onorevoli Delfino ed altri hanno proposto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Delfino ed altri è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10-bis.

« Alle iniziative industriali aventi per oggetto la trasformazione dei prodotti della agricoltura, della zootecnia e della pesca oltre alle agevolazioni di cui all'articolo precedente può essere concessa un'integrazione, nella misura massima di dieci punti percentuali, del contributo in conto capitale con-

cesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Può essere elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammesso a contributo dalla predetta legge o da altre disposizioni legislative ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura e sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Poiché agli articoli 11, 12 e 13 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 11.

Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a lire 800.000 annue per i primi cinque anni e lire 400.000 annue per i cinque anni successivi.

Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione è estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, l'ultimo comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

(È approvato).

ART. 12.

Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonché per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'isola.

(È approvato).

ART. 13.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, è riservata, con assoluta priorità, la partecipazione al capitale da parte della società finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 14.

I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'EGAM, previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, saranno predisposti di intesa con la regione sarda e coordinati con i programmi dell'Ente minerario sardo.

Essi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonché mediante la importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

A tale scopo, e nel quadro degli investimenti congiunti, statali e regionali, di cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 1973, n. 69, la regione sarda è autorizzata a stanziare a carico della presente legge le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonché per finanziare, o per concorrere a finanziare, un programma organico di studi e sperimentazioni sulla utilizzazione del carbone Sulcis e sulla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dell'intero comparto carbonifero sardo.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolò hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« A carico della presente legge non potrà essere disposto il finanziamento, sotto qualsiasi forma, delle ricerche e sperimentazioni di interesse aziendale svolte da imprese pubbliche o private ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai programmi, per l'aumento del capitale sociale della società finanziaria di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolò hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 50 miliardi di lire ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

Alle amministrazioni comunali e alle altre amministrazioni competenti per la disciplina del territorio è prevista assistenza finanziaria e tecnica per la predisposizione e la gestione degli strumenti urbanistici.

Per la realizzazione di complessi integrati di opere e servizi civili, avendo riguardo per i servizi culturali e per le attrezzature sportive e ricreative, sono assunte a carico della presente legge tutte le spese — ivi comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle

aree — che secondo le vigenti leggi sono di competenza dello Stato, della regione e degli enti locali.

Nel quadro dei predetti interventi si provvederà ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie, secondo le disposizioni di cui all'articolo 267, commi quinto, sesto e settimo del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

Alle espropriazioni delle aree necessarie si applicano le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'amministrazione regionale elabora il piano paesistico generale.

Il piano deve indicare:

- a) l'assetto generale del territorio;
- b) la viabilità regionale;
- c) le zone, le aree, i nuclei industriali;
- d) le zone turistiche;
- e) le zone agricole ed agro-pastorali;
- f) le infrastrutture per i trasporti;
- g) le zone di conservazione dell'ambiente naturale ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura e sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

« Il piano è predisposto dalla giunta regionale, che tiene conto degli studi esistenti e degli strumenti urbanistici già approvati, ai quali può apportare le necessarie modificazioni, ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale.

Il CIPE, nell'esaminare le iniziative economiche ed industriali per la Sardegna, è vincolato dalle destinazioni di zona previste nel piano.

Prima dell'approvazione da parte del consiglio regionale il piano paesistico è inviato alle amministrazioni comunali e provinciali

della Sardegna ed alle comunità montane affinché comunicino entro trenta giorni dal ricevimento le loro osservazioni » (16. 0. 1).

ART. ...

« Le agevolazioni e gli incentivi previsti nella presente legge potranno essere concessi soltanto alle iniziative economiche compatibili con le previsioni del piano paesistico » (16. 0. 2).

ART. ...

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 500 milioni di lire » (16. 0. 3).

ART. ...

« L'amministrazione regionale assicura la piena assistenza tecnica e finanziaria alle amministrazioni comunali e alle altre competenti in materia di disciplina del territorio per predisporre e gestire gli strumenti urbanistici. Particolare preferenza e particolari agevolazioni devono essere date ai comuni aventi popolazione non superiore a tremila abitanti.

Per la realizzazione di complessi organici di opere e servizi civili, con priorità per i servizi igienici, educativi, e per le attrezzature sportive, l'amministrazione regionale assume, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, tutte le spese, che secondo le vigenti leggi, sono a carico della regione e degli enti locali, comprese quelle occorrenti per l'acquisizione delle aree.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare le spese di competenza dello Stato, il quale provvederà al rimborso » (16. 0. 4).

ART. ...

« Ai fini degli interventi per lo sviluppo ed il risanamento urbano l'amministrazione regionale:

- a) provvede ad agevolare la sistemazione o ricostruzione delle abitazioni malsane o precarie con la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) provvede ad agevolare l'acquisto o la costruzione di case per abitazione da parte di nuclei familiari mediante la concessione d'un contributo in contanti non superiore a lire 8 milioni e mediante la concessione d'un contributo pari al 50 per cento sul tasso di interesse praticato dagli istituti di credito fondiario.

Tale contributo, il cui ammontare è determinato tenendo conto anche dell'eventuale scarto di prezzo delle cartelle fondiarie; è versato direttamente all'istituto mutuante. I rapporti con gli istituti di credito fondiario saranno regolati con apposita convenzione, soggetta all'approvazione del ministro del tesoro, da stipularsi tra la regione e gli istituti medesimi.

I benefici di cui ai precedenti commi sono riservati alle persone che abbiano i requisiti per l'assegnazione di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari » (16. 0. 5).

ART. ...

« L'amministrazione regionale, di concerto con i comuni interessati, elabora un piano generale pluriennale per la protezione e valorizzazione dell'ambiente naturale nelle aree e nelle zone destinate allo sviluppo turistico.

Il piano è adottato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge; è predisposto dalla giunta regionale ed è sottoposto all'approvazione del consiglio regionale » (16. 0. 6).

ART. ...

« Il piano deve indicare:

a) le aree e zone destinate allo sviluppo delle attività turistiche. Tali aree e zone non potranno essere utilizzate per scopi diversi da tale destinazione o incompatibili con le caratteristiche dell'ambiente;

b) il patrimonio storico, artistico e archeologico, le risorse speleologiche da tutelare e valorizzare;

c) le aree da destinarsi a parchi intercomunali e comunali d'uso pubblico, le relative infrastrutture ed impianti » (16. 0. 7).

ART. ...

« Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche, i proprietari dei terreni compresi nelle zone di cui al precedente articolo 16. 0. 7, lettera a), devono presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, alle

amministrazioni comunali competenti i progetti per la valorizzazione turistica dei terreni.

L'amministrazione comunale, all'atto dell'approvazione, fissa il termine per la realizzazione delle opere infrastrutturali. Qualora il progetto non venga presentato nel termine anzidetto o qualora le opere non vengano ultimate entro il termine fissato all'atto della approvazione del progetto stesso, i terreni sono dichiarati di pubblica utilità e le opere sono dichiarate urgenti e indifferibili. L'amministrazione comunale od i consorzi intercomunali procedono alla espropriazione dei terreni secondo le norme di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'indennità di espropriazione è calcolata a norma dell'articolo 16, comma quarto, della predetta legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed il valore dei terreni è moltiplicato per il coefficiente fisso di cinque.

Le opere infrastrutturali, di sistemazione e valorizzazione turistica, nessuna esclusa, sono finanziate dall'amministrazione regionale con i fondi di cui alla presente legge, sui quali graveranno anche l'indennità di espropriazione dei terreni e le spese di progettazione.

Le amministrazioni comunali possono cedere i terreni espropriati, per la durata massima di venti anni, ad enti pubblici o privati od a persone singole affinché realizzino le opere d'interesse turistico previste nel piano. La cessione deve essere fatta con apposita convenzione, che preveda, tra l'altro, l'obbligo dell'esecuzione delle opere entro due anni e la retrocessione al comune, allo scadere della concessione, del terreno e delle opere eseguite, così come possedute dal privato, senza versamento d'alcun corrispettivo da parte del comune.

Qualora vi siano più richieste per lo stesso terreno, l'assegnazione è effettuata a mezzo di pubblico incanto » (16. 0. 8).

ART. ...

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire » (16. 0. 9).

ART. ...

« Al fine di promuovere lo sviluppo della attrezzatura turistico-ricettiva nelle aree di cui al precedente articolo 16. 0. 5 l'ammi-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

nistrazione regionale concede sui fondi stanziati con la presente legge mutui a lungo termine fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per:

a) la costruzione, l'ampliamento, il riassetto tecnico-edilizio di alberghi, pensioni, locande, complessi turistico-ricettivi, anche strutturati estensivamente, autostelli, rifugi montani, campeggi tecnicamente ed organicamente funzionali;

b) la costruzione d'impianti di ristoro e d'opere complementari sportive e di svago che appaiono utili e la cui entità sia commisurata all'importanza dell'insediamento ricettivo;

c) l'acquisto d'immobili da destinarsi con le opportune trasformazioni, all'industria turistico-ricettiva o ad attrezzature ad essa complementari purché il costo dell'immobile reso funzionale non superi i limiti di costo fissati per i nuovi impianti;

d) l'ampliamento, il riassetto tecnico-edilizio d'alberghi, pensioni, locande e complessi turistico-ricettivi, autostelli, rifugi montani, complessi tecnicamente organizzati già esistenti, anche se ubicati fuori delle aree di cui all'articolo 16. 0. 7.

Dai mutui di cui al presente articolo sono esclusi i costi per l'arredamento e per le dotazioni » (16. 0. 10).

ART. ...

« Ai fini del risanamento igienico di complessi ricettivi esistenti, relativamente alla realizzazione di nuovi impianti di depurazione o all'ammodernamento di impianti preesistenti, sono concessi:

a) mutui a lungo termine fino alla misura massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile;

b) contributi, previo collaudo, fino alla misura massima del 40 per cento della spesa riconosciuta ammissibile » (16. 0. 11).

ART. ...

Alle iniziative indicate nell'articolo 16.0.10, lettere a), b) e c), sono concesse, cumulativamente con gli incentivi previsti dallo stesso articolo, le agevolazioni di cui all'articolo 10. 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) » (16. 0. 12).

ART. ...

« Per i mutui di cui agli articoli 16. 0. 10 e 16. 0. 11 è costituito, presso uno o più isti-

tuti di credito abilitati all'esercizio del credito alberghiero, un fondo di dotazione, la cui gestione sarà regolata da apposita convenzione » (16. 0. 13).

ART. ...

« I mutui indicati nei precedenti articoli, anche per il periodo di preammortamento, saranno concessi al tasso del 2 per cento oltre alle spese bancarie, di commissione e di istruttoria, il cui importo sarà convenuto con gli istituti di credito.

Le agevolazioni previste negli articoli precedenti sono compatibili e cumulabili con le provvidenze previste dalle leggi statali in materia d'incentivazione turistico-alberghiera.

L'ammortamento dei mutui verrà effettuato in cinquanta rate semestrali ad iniziare dalla fine del terzo anno dall'ultimazione dell'opera.

Il mutuo potrà essere rimborsato parzialmente o totalmente prima del termine » (16. 0. 14).

ART. ...

« Per gli arredi e le dotazioni occorrenti alle iniziative di cui all'articolo 16. 0. 7 l'amministrazione regionale può concedere un contributo pari al 30 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, in conto capitale » (16. 0. 15).

ART. ...

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 30 miliardi di lire » (16. 0. 16).

DELFINO. I nostri articoli aggiuntivi all'articolo 16, inseriti nella nostra proposta di legge, non intaccherebbero il testo anche se venissero approvati, in quanto rimangono nell'ambito del finanziamento concesso.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, a seguito della reiezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 16, i suoi articoli aggiuntivi sono preclusi.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della regione sarda e nel quadro del piano organico per favorire la rinascita economica

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

e sociale dell'isola, la regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« In attuazione dell'articolo 13 dello statuto della regione sarda è predisposto un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agricolo e pastorale mirante ai seguenti fini:

a) sostituzione della pastorizia brada e transumante con quella stanziale;

b) riordinamento fondiario e accorpamento dei terreni anche per mezzo della costituzione d'aziende singole o d'aziende associate o d'associazioni di gestione con personalità giuridica, tecnicamente tali da assicurare agli allevatori, agli agricoltori ed ai coltivatori i livelli di reddito delle altre categorie produttive;

c) la specializzazione dell'agricoltura e della zootecnia;

d) il rimboschimento dei terreni montani e collinari » (17. 1).

Pongo in votazione l'emendamento Delfino ed altri 17. 1, sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 17 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

« Per l'attuazione delle norme e per la realizzazione dei programmi previsti nel titolo secondo della presente legge, in attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, con particolare riferimento agli articoli 13 ed 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in aggiunta agli stanziamenti disposti dalla legge 11 giugno 1962, n. 588, ed agli stanziamenti ordinari e straordinari per il

Mezzogiorno e per la Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di lire quattrocentotanta miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire cento miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1974 al 1976 ed in ragione di lire sessanta miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979.

Sullo stanziamento complessivo cento miliardi dovranno essere riservati alle opere di rimboschimento.

Le somme stanziante saranno versate annualmente alla regione, che istituirà una contabilità speciale ai sensi dell'articolo 3 della presente legge » (17. 0. 1).

ART. ...

« Saranno realizzate la piena valorizzazione delle risorse della Sardegna e, prioritariamente, la trasformazione dei terreni destinati all'agricoltura ed alla pastorizia.

La valorizzazione delle risorse idriche sarà attuata a mezzo dei progetti speciali di cui all'articolo 6.

I progetti speciali saranno preferibilmente affidati, per l'esecuzione, con le modalità di cui all'articolo 10, ai consorzi di bonifica competenti per territorio » (17. 0. 2).

ART. ...

« Con legge regionale saranno previsti particolari incentivi ed agevolazioni, a carico dei fondi stanziati con la presente legge, per la costituzione e la gestione d'impresе associate agro-pastorali.

Potranno associarsi per la gestione delle aziende agro-pastorali tutti i coltivatori allevatori, piccoli e medi proprietari dei terreni purché conferiscano all'azienda, per la gestione comune, tutti o parte dei loro terreni.

Le quote, le modalità della partecipazione e la ripartizione degli utili saranno previsti nello statuto dell'associazione » (17. 0. 3).

ART. ...

« I proprietari e gli affittuari di terreni hanno l'obbligo d'eseguire, con i finanziamenti di favore previsti nella presente legge o nelle disposizioni legislative, opere che interessano i loro terreni in conformità alle di-

rettive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite nei piani e nei programmi che l'amministrazione regionale è tenuta a predisporre entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

I progetti per le opere di trasformazione devono essere presentati all'amministrazione regionale o all'ente da questa delegato entro un anno dall'approvazione delle direttive fondamentali di cui al comma precedente. Con l'approvazione viene fissato il termine per la esecuzione delle opere.

Quando il termine assegnato ai proprietari per l'esecuzione delle opere sia scaduto o quando, prima della scadenza, risulti impossibile che esse vengano eseguite nel termine predetto, l'amministrazione regionale, con decreto del presidente, anche su richiesta delle amministrazioni comunali o dei consorzi di bonifica, procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore delle amministrazioni comunali o dei consorzi di bonifica competenti o delle associazioni di gestione.

I beneficiari dell'esproprio provvedono all'esecuzione delle opere di trasformazione ed affidano la gestione dell'impresa a una associazione di gestione, della quale possono far parte anche i proprietari » (17. 0. 4).

ART. ...

« L'iniziativa per le opere di trasformazione può essere assunta anche dalle associazioni di gestione regolarmente costituite.

I contributi e le agevolazioni per l'attuazione di piani organici di trasformazione aziendale sono riservati alle aziende agricole e pastorali previste dall'articolo 17. 1, lettera b) » (17. 0. 5).

ART. ...

« Le associazioni di gestione tra allevatori, coltivatori e proprietari possono acquistare o prendere in affitto terreni al fine d'integrare l'estensione dei fondi conferiti dai soci.

La stipulazione di un contratto d'affitto per almeno dieci anni con le associazioni di gestione è causa di cessazione del regime di proroga legale e di risoluzione dei contratti d'affitto in corso.

Ai contratti d'affitto stipulati per almeno dieci anni a favore delle associazioni di gestione o a favore di imprenditori, singoli od associati, titolari di aziende agricole superio-

ri ai cinquanta ettari non si applicano le norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni.

Il canone d'affitto non può superare il tre per cento annuo del valore attribuito al terreno dall'ufficio tecnico erariale. Sono nulli i patti contrari ed è salvo il diritto dell'affittuario di richiedere al concedente, entro cinque anni dal rilascio del terreno, le somme corrisposte in misura eccedente quella sopraindicata.

All'atto del rilascio del terreno il concedente deve corrispondere all'associazione di gestione od all'impresa agricola affittuaria il valore dei miglioramenti da questa apportati sul fondo, calcolati al momento del rilascio.

Il relativo ammontare deve essere concordato tra le parti od accertato giudizialmente prima del rilascio del terreno e può essere corrisposto in tre annualità consecutive maggiorate d'un interesse pari al sei per cento annuo.

Il credito dell'affittuario è garantito da ipoteca legale, la cui iscrizione è esente dalle imposte di registro, dall'imposta catastale ed ipotecaria, ed è soggetta alla sola tassa fissa di registro.

L'affittuario ha prelazione in caso di vendita del terreno concessogli in affitto. Il diritto di prelazione deve essere esercitato per iscritto entro quindici giorni dal ricevimento della copia dell'offerta irrevocabile di acquisto rilasciata dal promittente acquirente al venditore. Tale copia deve essere inviata all'affittuario a cura del venditore per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti apportati al terreno dall'affittuario.

Il diritto di prelazione sussiste anche nei due anni successivi al rilascio del terreno. Nell'ipotesi d'esercizio del diritto di prelazione successivamente al rilascio, il prezzo è depurato del valore dei miglioramenti detratto quanto eventualmente già rimborsato, a tale titolo, dal proprietario all'affittuario.

I diritti dell'affittuario sono opponibili all'avente causa dell'originario concedente » (17. 0. 6).

ART. ...

« Il presidente della giunta regionale, con proprio decreto, sentito il proprietario, può autorizzare i consorzi di bonifica o le associazioni di gestione ad immettersi nel possesso di terreni finitimi all'azienda dei richiedenti o di terreni compresi nei piani del consorzio di bonifica, allo scopo di apportarvi

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

miglioramenti od eseguirvi trasformazioni quando ciò appaia utile avuto riguardo all'ordinamento produttivo e all'interesse generale.

Col suo decreto il presidente della giunta regionale fissa l'indennità da corrisponderci annualmente al proprietario, la quale non può essere superiore al canone indicato nell'articolo 17. 0. 6 della presente legge, le cui norme si applicano integralmente al rapporto, che, in seguito al decreto del presidente, viene ad instaurarsi tra proprietario e concessionario.

L'immissione in possesso non può avere una durata inferiore a dieci anni.

Il provvedimento del presidente della giunta regionale può dagli interessati essere impugnato con ricorso, che, per quanto riguarda la misura dell'indennità, va proposto dinanzi al giudice ordinario; ma il ricorso non ha effetto sospensivo » (17. 0. 7).

ART. ...

« Ai fini dell'accorpamento dei terreni nel territorio della regione sarda sono soggetti alla sola tassa di registro e sono esenti dall'imposta catastale ed ipotecaria:

a) gli atti di compravendita di terreni agricoli e destinati ad uso agro-pastorale posti in essere da agricoltori od allevatori singoli od associati qualora il terreno oggetto del contratto sia finitimo ad altri terreni di proprietà dell'acquirente;

b) i contratti di permuta purché per almeno uno dei permutanti sussistano le condizioni di cui alla precedente lettera a);

c) gli atti di divisione qualora prevedano, se i dividendi sono due, l'attribuzione di tutti i terreni agricoli ad uno solo fra essi o, se i dividendi sono più di due, l'attribuzione ad uno di essi di terreni la cui superficie superi la metà della superficie complessiva dei terreni da dividere;

d) gli atti di compravendita di terreni in favore di cooperative o di associazioni di gestione » (17. 0. 8).

Ricordo che anche sugli articoli aggiuntivi all'articolo 17 hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 4.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 6.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 7.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 17. 0. 8.

(È respinto).

Poiché all'articolo 18 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 18.

Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 è costituito un monte pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti, sia mediante l'acquisto di terreni idonei.

Tale norma, che opera in tutta la Sardegna, sarà applicata con priorità nelle zone omogenee a prevalente economia pastorale, definite ai sensi della legge regionale n. 25 del 30 settembre 1971.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 19.

L'indennizzo ai proprietari dei terreni espropriati è commisurato al prezzo di mercato con pagamento immediato e diretto.

La valutazione dei terreni va fatta con riferimento ai valori medi di mercato in corso nell'anno agrario precedente alla data dell'esproprio.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo stabilisce l'ammontare dell'indennizzo sulla

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

base del parere espresso da una commissione nominata dall'assessore regionale all'agricoltura.

Per i proprietari il cui reddito — ai fini della determinazione dell'imponibile per l'imposta sul reddito delle persone fisiche e per l'imposta locale sui redditi di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 — non superi i duemilionicinquecentomila, l'indennizzo è aumentato, in rapporto al maggior valore che le piccole unità terriere hanno, a parità di condizioni, rispetto alle grandi.

I soggetti di cui al comma precedente, in luogo dell'indennizzo, possono optare per un assegno vitalizio reversibile secondo le norme delle pensioni previdenziali. L'ammontare annuo della rendita vitalizia sarà stabilito sulla base dell'interesse legale e della vita media probabile.

Tale rendita non deve essere inferiore ai parametri determinati dall'articolo 8 della legge regionale n. 6 del 2 maggio 1972, sempre che ricorrano le condizioni dalla stessa legge regionale stabilite.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolò hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dell'esproprio » con le altre: « dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, rivalutati secondo il valore attuale della moneta ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 20.

La regione, con propria legge, istituisce una sezione speciale dell'ente di sviluppo, la quale:

a) provvede agli acquisti e dispone gli espropri;

b) procede alla ripartizione e all'assegnazione del patrimonio terriero acquisito, secondo le procedure e le modalità stabilite dalla stessa legge regionale;

c) determina la distribuzione territoriale e l'estensione della quota del monte pascoli destinata alla produzione di foraggi di scorta;

d) assiste i pastori-allevatori, singoli o associati, nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione;

e) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e degli imprenditori privati;

f) realizza opere di interesse generale.

La regione è altresì autorizzata nell'ambito dei terreni del monte pascoli di cui all'articolo 18 a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari insediati condizioni di maggiore redditività.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolò hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'amministrazione regionale o l'ente da questa delegato, con la collaborazione delle associazioni di categoria:

a) provvede all'assistenza tecnica dei pastori-allevatori singoli od associati nelle iniziative di miglioramento e di trasformazione nella conduzione delle aziende;

b) promuove e coordina i programmi di trasformazione dei terreni comunali e dei coltivatori, allevatori od imprenditori agricoli;

c) realizza opere d'interesse generale;

d) coordina tutte le norme regionali in favore dell'agricoltura e della pastorizia e dispone l'erogazione di contributi, finanziamenti, agevolazioni per la realizzazione delle opere di trasformazione e di miglioramento dei terreni agricoli o destinati al pascolo ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 20 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché all'articolo 21 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 21.

Alla utilizzazione e trasformazione dei terreni comunali, diretta all'aumento della pro-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

duzione e al rimboschimento per le parti non trasformabili, provvedono le aziende speciali previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991. Ad esse la sezione speciale dell'ente di sviluppo deve assicurare l'assistenza tecnica ed i mezzi finanziari.

La regione, con propria legge, definirà compiti, funzioni e strutture delle aziende speciali e i loro rapporti con la sezione speciale dell'ente di sviluppo.

(*E' approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

L'amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone, nell'ambito delle aree espropriate o acquistate, un programma coordinato con gli interventi da operare sui terreni comunali e sui terreni privati, fondato:

- a) sul miglioramento dei pascoli;
- b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascoli;
- c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento.

Il programma è vincolante: le inadempienze comportano le misure di cui all'articolo 20 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

L'iniziativa per la realizzazione dei miglioramenti e delle trasformazioni può essere assunta dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, dalle aziende speciali, da coltivatori singoli od associati.

Il programma deve proporsi l'aumento delle disponibilità foraggere e l'incremento dell'occupazione, nonché permanenti miglioramenti del sistema idrogeologico e del paesaggio.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolò hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'amministrazione regionale, con i mezzi ordinari e straordinari a sua disposizione e con i finanziamenti previsti dalla presente legge, dispone un programma coordinato di interventi da operarsi sui terreni comunali e su quelli privati, nell'ambito di zone omogenee, secondo le previsioni dei piani zonali, fondato:

- a) sul miglioramento dei pascoli;
- b) sulla trasformazione, ove ne sussistano le condizioni, dei pascoli in prati-pascolo;

c) sul rimboschimento dei terreni non suscettibili di miglioramento;

d) sulla trasformazione a coltura irrigua specializzata dei terreni.

Il programma, da predisporci entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, è vincolante.

L'iniziativa per le realizzazioni dei miglioramenti può essere assunta dalle aziende speciali, costituite nei comuni, per i terreni di proprietà comunale, da coltivatori o allevatori singoli o associati.

Il programma deve inoltre prevedere l'aumento delle disponibilità foraggere, la specializzazione della produzione agricola, l'incremento dell'occupazione, nonché miglioramenti del sistema idrogeologico ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato lettura, sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(*E' respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 22 nel testo della proposta di legge.

(*E' approvato*).

Poiché all'articolo 23 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 23.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende.

Una parte non superiore al 15 per cento del monte pascoli può essere destinata, dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo, alla produzione di foraggi in aziende proprie o cooperative, per costituire adeguate scorte.

(*E' approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo è tenuta a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purché il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda già economicamente valida, alla costituzione di una azien-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

da pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale.

Nella cessione in proprietà dovranno essere preferiti, nell'ordine, i coltivatori diretti o pastori singoli od associati, che siano affittuari dei terreni oggetto dell'esproprio, ed i rimanenti coltivatori diretti o pastori.

Il prezzo di acquisto dei terreni assegnati in proprietà agli aventi diritto e le modalità di pagamento sono stabiliti dalla sezione speciale dell'ente di sviluppo secondo i criteri fissati dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590, e 14 agosto 1971, n. 817.

La sezione speciale dell'ente di sviluppo ha diritto di prelazione nel caso di vendita di terreni già del monte pascoli concessi in proprietà.

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole:
« sia in affitto ».

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La regione fisserà con legge le modalità della assegnazione e vendita dei terreni acquistati o espropriati stabilendo adeguate garanzie attraverso graduatorie regolarmente pubblicate e ricorribili ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 24, di cui i deputati Delfino ed altri hanno proposto la soppressione sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È approvato).

L'emendamento Delfino ed altri è pertanto respinto.

Pongo in votazione l'emendamento Delfino ed altri sostitutivo del secondo comma sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della proposta di legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 25 e 26 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 25.

Il programma per l'acquisizione dei terreni è predisposto dalla sezione speciale del-

l'ente di sviluppo e deve prevedere, nel primo quinquennio di attuazione della legge, l'impegno di non meno del 60 per cento dello stanziamento a tal fine stabilito.

(È approvato).

ART. 26.

Per l'attuazione delle norme previste dal Titolo II della presente legge ed in riferimento all'articolo 8 della legge costituzionale 26 febbraio 1968, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) è autorizzata la spesa di 260 miliardi, che saranno così ripartiti:

1 miliardo per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per gli acquisti e gli espropri;

2 miliardi per l'anno 1974, 9 miliardi per l'anno 1975 e 11 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per le spese di miglioramento e trasformazione nell'ambito del monte pascoli, dei terreni comunali e dei terreni privati;

1 miliardo per l'anno 1974, 4 miliardi per l'anno 1975 e 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984, per la forestazione.

Le somme stanziare saranno versate annualmente alla regione che istituirà per esse una contabilità speciale.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1974 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Delfino, Tassi e Pirolo hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

« La somma di 600 miliardi, prevista dalla presente legge, viene indicizzata con riferimento al costo della vita accertato dall'Isti-

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

tuto centrale di statistica alla data di presentazione della proposta di legge.

L'applicazione delle modifiche quantitative delle somme previste ed impiegate annualmente avverrà con variazione di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo sul quale hanno già espresso parere contrario relatore e Governo.

(*E respinto*).

Poiché all'articolo 28 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 28.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1984, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui alla presente legge che sarà coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni dal 1979 al 1984, sarà altresì stabilita l'ulteriore somma da attribuire in aggiunta a quella prevista dalla presente legge per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa.

(*E approvato*).

D'ALEMA. Mi corre l'obbligo di fare una dichiarazione di voto.

La legge che stiamo per approvare la consideriamo importante ai fini del mutamento della vita economica in Sardegna, perché permette la soluzione del problema annoso e storico dell'isola che, se affrontato, può creare le condizioni per un salto innanzi sulla via di una maggiore modernità e dello sviluppo agricolo, mutando quei caratteri che si sono finora mantenuti con la responsabilità dei governi che si sono succeduti, e che hanno dato luogo all'emigrazione di 300 mila persone. La legge non ha valore solo locale e non rompe l'unità del problema meridionale: è vero che esiste un problema meridionale come questione nazionale, ma, in questo ambito, esiste una questione sarda, cioè una peculiarità sarda, dovuta all'insularità e alla struttura della Sardegna, che ha dato luogo al fenomeno del ban-

ditismo, il quale dalla legge che approveremo, se pure non sarà estirpato, riceverà un duro colpo, come hanno riconosciuto la Commissione d'indagine e il senatore Medici. La legge ha quindi valore nazionale ed esalta l'autonomia della Sardegna, che è la grande via politica e istituzionale attraverso cui incamminarsi verso la rinascita, tenendo conto della particolare situazione economica e della bilancia dei pagamenti.

La legge per la Sardegna permette di affrontare i problemi relativi alla struttura della bilancia dei pagamenti, perché, attraverso l'agricoltura, si modifica il *deficit* della bilancia stessa; così, per quanto riguarda lo sviluppo industriale, se andiamo verso uno sviluppo zootecnico affrontiamo un problema di grande rilievo per l'economia nazionale. Per legge non si stabilisce mai di quale tipo di zootecnia si debba trattare; ma certo, con questo provvedimento, portiamo un notevole contributo alla soluzione di un problema nazionale e una valida spinta per un programma nazionale. Inoltre, se anche la legge non indica il settore industriale, in Sardegna l'unico sviluppo possibile, quando si parla di industria, è legato all'agricoltura o ai beni intermedi e di investimento.

Il gruppo comunista sostiene la legge che approveremo, che non ha nulla di municipalistico, ma è importante, perché colpisce la rendita ed il parassitismo, che sono problemi nazionali, e può quindi permettere una espansione che interessa la nazione tutta, trasformare i protagonisti della vita economica e creare una imprenditorialità locale, trasformando i postori in imprenditori.

Su questo provvedimento si è raccolto il voto delle forze democratiche e costituzionali che non possono non vedere l'importanza che, nella presente situazione economica e politica, riveste la Sardegna, non solo ai fini della sconfitta del banditismo, ma anche in relazione al problema politico della emarginazione delle forze sociali, che sono basi del fascismo in Sardegna, e che tendono a vanificare l'autonomia sarda contraria alle forze conservatrici e fasciste.

Sottolineiamo, quindi, l'importanza di un voto democratico che isola i fascisti anche in Parlamento.

DELFINO. Nella valutazione obiettiva di questo provvedimento non ci siamo certo sentiti isolati, ma confortati da tutta una serie di altre valutazioni, alcune delle quali molto più critiche delle nostre; mi spiace soltanto per i colleghi che ne sono gli autori, perché, d'ora

VI LEGISLATURA — QUINTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 GIUGNO 1974

in poi, anche ad essi sarà attaccata l'etichetta di fascisti.

Preannuncio il voto contrario del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione a scrutinio segreto, desidero rivolgere un particolare ringraziamento a tutti i colleghi intervenuti con passione nel dibattito; essi, a qualunque parte politica appartengano, possono rallegrarsi per avere apportato un non indifferente contributo critico.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto e, ove approvata, comporterà l'assorbimento della proposta di legge numero 2983.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge:

Senatori SPAGNOLI ed altri: « Rifinanziamento, integrazione e modificazione della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della

Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna » (*Approvata dal Senato*) (3006):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	21
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Dichiaro pertanto assorbita la proposta di legge Pazzaglia ed altri n. 2983.

Hanno preso parte alla votazione:

Altissimo, Baldassari, Bardelli, Bernini, Corà, D'Alema, Delfino, Gambolato, Gastone, Gava, Isgrò, Lamanna, Marras, Mazzotta, Menichino, Molè, Orsini, Pani, Pirolo, Raucci, Riga Grazia, Scotti, Spinelli, Tamini, Tarabini e Tassi.

La seduta termina alle 13,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO